

Codice DB2012

D.D. 21 marzo 2014, n. 203

Art. 1, comma 489, legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014). Integrazione schema tipo di contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

Visto l'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che "Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedono il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Vista la DGR n. 45-5883 del 03.06.2013, la quale, nell'approvare un'integrazione allo schema tipo di contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, ha disposto espressamente "di autorizzare la Direzione Sanità ad apportare allo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali le ulteriori integrazioni o adeguamenti che si dovessero rendere necessari meramente in conseguenza di modifiche normative".

Quanto sopra considerato, viste le disposizioni normative e la deliberazione richiamata in premessa,

IL DIRETTORE

giusta l'autorizzazione conferita dalla Giunta regionale a mezzo della citata DGR n. 45-5883 del 03.06.2013

Determina

di integrare lo schema tipo di contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali approvato a suo tempo con DGR n. 42-3552 del 19.03.2012, mediante l'inserimento, dopo l'ultimo alinea dell'art. 7, comma 1, del seguente periodo: "E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)";

di approvare pertanto, in allegato sub A alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo dell'art. 7, comma 1, dello schema tipo di contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

di riservarsi di apportare con successive determinazioni le eventuali ulteriori integrazioni, sia allo schema di contratto tipo che alla modulistica allo stesso allegata, che dovessero rendersi necessarie meramente in conseguenza di modifiche normative.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il Direttore regionale
Sergio Morgagni

Allegato

Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEI DIRETTORI
GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

(... Omissis ...)

Art. 7 (Corrispettivo).

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l'intera durata dell'incarico, in € .../... (euro .../...) annui. Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare. E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

(... Omissis ...)